8

S U P P L I C A

CHE SI UMILIA ALLA MAESTA' DI

FERDINANDO IV.

Dall' Avvocato D. Girolamo Giordano

Colla quale non solamente si dimostra l'origine, l' acquisto, e 'l possesso legittimo del Padronato di Terra Santa, e de' luoghi Oltramarini, fondato e tenuto da' Serenissimi predecessori Regnanti di ambe le Sicilie, e ora appartenente alla Maestà prefata del nostro gloriosissimo Sovrano; ma benanche si appalesa la persecuzione ordita e tuttavia sostenuta da' Superiori e Ministri subalterni dell' Ordine Serafico contro l' innocente e oppresso *Padre Benedetto d' Altavilla* Lettor Teologo dell' Ordine degli Osservanti, e Missionario Apostolico in Terra Santa; per la cui quiete e decorazione s' implorano dalla M. S. gli ordini opportuni ed efficaci.



Da esaminarsi nella Suprema Real Giunta degli Abusi

A relazione del degnissimo e zelantissimo Avvocato della Real Corona Regio Consigliere Signor Duca di Turitto

D. GIUSEPPE CARAVITA.

S. R. M.

SIGNORE



’Uomo è dalla natura talmente deſtinato a far numero e a partecipare i comodi e gl’ incomodi della ſocietà de’ *viventi* che, dovunque gli piaccia di eſſerne ſegregato, non poſſa eſſere a meno che, ſecondo la ſavia rifleſſione dell’ Ariſtotile, non ſia egli divenuto ἢ θεὸς ἢ θηρίον o così buono e perfetto come *un Dio*, o così malvaggio come *una fiera ſalvatica* (1). Coteſto motto, che nel progreſſo de’ tempi era tra i Criſtiani principalmente adattabile alla vita di uno ſterminato numero di Anacoreti nell’ Oriente, potè bene in appreſſo, e oggi maggiormente può adattarſi a’ Cenobiti e a’ Frati della noſtra Chieſa Occidentale; come a coloro, i quali, emanando le loro profeſſioni, e ritirandoſi dal ſecolo, cui ſi dicono

(1) Ariſtotile *πολιτικῶν lib. I. cap. 2. Tom. II. pag. 298. A.. D.*

morti, per convivere tra' chiostri delle rispettive loro numerosissime fratellanze, hanno già con solenni precedenti atti dovuto rinunziare gli amici, i parenti, le successioni, e i legami tutti della vita socievole e civile. Dee però la società rinunziata scongiurare perpetuamente il Cielo a mani giunte che mantenga tutti costoro (siccome un tempo ebbe mantenuti colla grazia divina i Santi loro Institutori, e una gran parte de' fedeli loro discepoli e seguaci,) nel fermo proposito e nella puntuale osservanza de' profferiti voti (2), *ut sint perfecti sicut & Pater Cælestis perfectus est*, in conformità della prima parte dell'Aristotelica sentenza; giacchè, se per contrario avvenga che, o si rendano essi attediati della indiscretezza di qualche Superiore, o sieno tentati dalla violenza dell'ambizione, o venga loro il desiderio di animare e stendere le mani *morte* sull'oro, l'argento, e le possessioni de' *vivi*, non vi sarà nè il timore del Dio (3) *vivo* de' *viventi*, nè il rispetto del Principe, nè la suggezione de' Magistrati, nè la carità del prossimo, nè la contemplazione de' propj confratelli, che possa valer loro di freno, e di emenda, per richiamarli alla osservanza del santo loro instituto. Era ancora caldo il glorioso cadavero del Patriarca S. Francesco quando i primi figli di lui, appellati *minori* (sia ciò detto senza pregiudizio de' buoni, de' quali l'Ordine ha sempre abbondato,) dimen-

(2) Matth. Evang. *cap. V. v.* 48. *cum cap. XIX. v.* 21.

(3) E' frequentissima cotesta appellazione del vero nostro *Dio vivo*, *Dio de' viventi* &c. nelle sacre carte *Genes. XVI. v.* 14. *Josuæ III. v.* 10. *Daniel. XII. v.*7. *& alibi sexcenties*: a differenza de' falsi Dei de' Gentili, i quali si appellano col nome di *morti*, siccome nel *Salmo* 105. (*alias* 106.) *v.* 28.

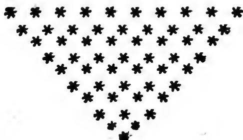
mentichi della professata umiltà, povertà, e sofferenza, diedero occasione al Clero di far loro innanzi all'augusto trono di Federico II il seguente grazioso rinfacciamento (4) *Ipsi minores, imo majores .... qui prius in nascentis eorum religionis exordio, deposito fastu, calcare mundi gloriam videbantur, nunc fastum resumere, & amplecti videntur gloriam, quam calcarunt; & sub passivi litteratura, activi retinendo naturam, sibi legem usurpant generis deponentis &c.* E che? forse si contennero essi tra i puri limiti di soverchiare e *diporre* colla loro *attività* dal suo grado il solo ordine Chericale? Certo che nò: ebbero anzi alcuni di essi il coraggio di frammischiarsi nelle strepitose brighe allora vertenti tra 'l Sacerdozio e l' Imperio a danno enorme dello stesso augusto Regnante Federico. La storia de' secoli susseguiti presso varie nazioni (5) è soverchio sonora e ridondante di somiglievoli succedimenti, troppo pregiudiziali a' diritti del Principato, e alla pubblica quiete. La materia è vasta oltra misura. Io però dalla generalità degli esempli, che tralascio, vengo alla fedele narrazione di un fatto, nel quale dovrà sicuramente la M. V. piantare per tutte l'età future un luminoso trofeo all'alta potenza del suo braccio sovrano, e alla Paterna clemenza del generoso suo cuore; impiegando l'una nel vendicare i gravi torti inferiti al più bel pregio della sua corona, l'altra

 nel

(4) L' intiera graziosa querela proposta dal Clero contra le insolenze de' Frati Predicatori, e Minori, si legge presso Pietro delle Vigne *lib I.cap.37. Tom. I. pag.220. -- 222.*

(5) Si vegga il Vossio *De Sibyllinis Oraculis cap. X. in Tomo Var. Observ. pag.* 258., e altri moltissimi Autori, i quali hanno manifestata con innumerevoli esempli cotesta verità.

nel compensare ad un povero religioso Osservante suo vassallo tutti que' danni, che dalla *fierezza* de' Ministri generali dello stesso Ordine di S. Francesco, per inabilitarlo a sostenere i diritti del naturale suo Signore, gli si sono fin' ora barbaramente cagionati.



§. I.

§. I. DAppoichè, per concorde testimonianza degli Scrittori del XIII, e XIV Secolo (6), e degli Storici moderni (7), l'Imperadore Federico II. Re di Napoli ebbe riacquistata la Terra Santa, coll'essersi nel 1229 coronato Re di Gerusalemme, per ragion di dote arrecatagli dalla figliuola del precedente Sovrano di quel sacro Reame Giovanni Conte di Brionne (denominata *Yolanda* o *Violanda*, da taluno *Costanza*, da altri *Maria*, e da molti *Isabella*) la quale erasi già da lui nel 1223 con parola *de futuro*, e indi nel 1225 *de praesenti* in secondo letto sposata: e dappoichè pure, i due primi nostri Angiovini Regnanti Carlo I (8),

 e Car-

(6) Matteo Parif. *Histotia Maj. ad annum* 1229. *pag.* 245. -- 248. *edit. Parif. ann.* 1644. Corrado Abate Urspergense *in Chronico ad annos* 1227. 1228. 1229. *pag.* 324. -- 326. *edit. Basil. ann.* 1569. Marino Sanuto Torselli *in Secreta Fidel Cruc. lib.* III. *Par.* XI. *cap.* 10. -- 16. *inter Gesta Dei per Francos, collecta & edita a Bongarsio Hanoviae ann.* 1611. *Tom.* II. *pag.* 210. -- 216., e altri molti raccolti dal Muratori nella grande opera degli Scrittori delle cose d' Italia; tra' quali sono Frate Corrado Domenicano Priore di S. Caterina in Palermo *Brev. Chronic. Saracenico Sicula Tom.* I. *Par.* II. *pag.* 278. *a.* E. il Cardinale d' Aragona *in Vita Gregorii* IX. *Tom.* III. *pag.* 585. *b.* E. Bernardo Tesoriero *De acquisitione Terrae Sanctae cap.* 207. *Tom.* VII. *pag.* 845. 846. Riccardo da Sangermano *Chronic. ad annos* 1222. 1225. 1229. *Tom.* VII. *pag.* 995. D. E. 996. *A.* 999. *A.* 1011. -- 1013. Niccola di Gianfilla *Tom.* VIII. *pag.* 494. *B.* 495. *A. B.* il Monaco Padovano *in Chronico Tom.* VIII. *pag.* 671. C. D. 672. B. C. Ricordano Malaspina *Istor. Fiorent. cap.* 124. -- 127. *Tom.* VIII. *pag.* 958. -- 961. Frate Francesco Pipino *in Chronico cap.* 27. -- 32. *Tom.* IX. *pag.* 647. -- 651. Gualvano Fiamma *Manipul. Florum cap.* 251. 261. *Tom.* XI. *pag.* 667. 670. Tolomeo di Lucca *Tom.* XI. *pag.* 1280. *A.* C. Andrea Dandolo *Chronic. cap.* 4. §. 37. 46. *Tom* XII. *pag.* 343. *A.* 344. *D.* E. Giovanni Villani *Hist. Fiorent. lib.* VI. *cap.* 15. 16. 17. *Tom.* XIII. *pag.* 162. -- 165. Bartolommeo da Neocastro *Histor. Sicula in proem. Tom.* XIII. *pag.* 1014. *B.* 1015. *A.* il Cronista Estense *ad ann.* 1224. *Tom* XV. *pag.* 304. D. E. il Cronista Modanese *ad ann.* 1222. 1223. *Tom.* XV. *pag.* 556. C. il Cronista Piacentino *ad ann.* 1220. *Tom.* XVI. *pag.* 459. *B.*

(7) Odorico Rinaldi *ann.* 1223. §. 7. 8. *ann.* 1225. §. 1. -- 3. *ann.* 1227. §. 1. -- 6. *ann.* 1229. §. 1. -- 33. Sigonio *de Regno Italiae lib.* XVII. *ad ann.* 1221, 1224, 1228, 1229. Flavio Blondo *lib.* VII. *dec.* II. *ann.* 1226. Pandolfo Collenuccio *lib.* IV. *cap* 6. Giannone *lib.* XVI. *cap.* 2. & 7. *Tom.* II. *pag.* 380. - 384. & 405. -- 409. Egly *Hist. des Rois des deux Siciles Tom.* I. *pag.* 73. il P. Francesco Pagi *in Honorio* III. §. 36. & *in Gregorio* IX. §. 14. -- 22. il P. Troyli *Istor. Napol. lib.* XIV. *cap.* IV. §. 11. -- 14. *Tom.* IV. *Par.* III. *pag.* 218. 219.

(8) Marino Sanuto *in opere cit.* (6) *lib.* III. *Par.* XII. *cap.* 15. *pag.* 227. Odorico Rinaldi *ann.* 1272. §. 19. 20. & *ann.* 1277. §. 16. 17. Egly *cit. Tom.* I. *pag.* 184. -- 186. Giannone *lib.* XX. *cap.* 2. §. 1. *Tom.* III. *pag.* 11. -- 14. il P. Troyli (7) §. 15 -- 16. *pag.* 219. -- 221.

e Carlo II (9), l' uno nel 1277, l' altro nel 1294, ebbero da Maria Principeſſa di Antiochia la legittima ceſſione, indi ratificata, di quel medeſimo ſacro Regno; e quindi (in preferenza delle pretenſioni degli altri Principi di Aragona, di Francia, di Lorena, di Savoja, e della repubblica di Venezia) acquiſtarono eſſi, e tramandarono a' loro Succeſſori inſieme co' Reami di ambe le Sicilie i veri legittimi diritti alla cennata corona di Geruſalemme; non è da ſpiegarſi con quanto ardente zelo ſi foſſero ſtudiati (dopo la nuova invaſione fattane nel 1244 dal Soldano di Babilonia) di riguadagnarne il poſſeſſo in vantaggio della Criſtiana religione; infino a che, riuſciti infruttuoſi tutti gli armati loro tentativi, finalmente ſotto 'l principio del decimoquarto ſecolo il Re Roberto, e la Reina Sancia ſua conſorte (10) *magnis ſumtibus*, *&* *laboribus gravibus* (ſiccome il Pontefice Clemente VI nel 1342, e altri ſuoi ſucceſſori fanno ſembianza di eſſerne ſtati perſuaſi) a forza de' profuſi teſori ottennero da' mentovati Soldani il diritto di mandare in que' ſacri luoghi di Terra Santa dodici religioſi Franceſcani, con tre laici di loro ſervizio; avendo ivi fabbricato per abitazione de' medeſimi un Convento ſul monte Sion, per mantenerli, e ſuſtentarli a ſpeſe dell' Erario Reale di ambe le Sicilie: così come la Regina Giovanna

(9) Si vegga il noſtro Chioccarelli *Tom. I. MS.* tra le memorie dell' anno 1277.

(10) Appariſce ciò chiaro dalle due bolle di Clemente VI, ſegnate in Avignone nel Novembre del 1342, e dall' altra d' Innocenzo XI, ſegnata nell' Aprile del 1666. &c. Si oſſervi anche il Giannone *lib. XX. cap. 2. §. 1. Tom. III. pag.* 14. il P. Troyli (7) §. 17. *pag.* 221. il P. Diaz nella *Lucerna Hierofolymitana* (12) *Sommario* §. 513. il Quareſmio; e 'l Wadingo negli Annali dell' Ordine Serafico.

vanna I (11), feguendo il gloriofo efemplo de'mentovati Roberto e Sancia fuoi Avi paterni, nel 1373 in ampliazione del culto Divino impetrò da' fucceduti Soldani la permiffione di poter edificare un nuovo fontuofo Muniſterio de' medefimi Frati nella Valle di Giofafatte preffo l' antica ſplendididiffima Chiefa ivi fiſtente fotto'l titolo della Beata Vergine, che fi vuol fabbricata da S. Elena madre dell' Imperador Coſtantino.

§. II. Furono dunque a tale Apoſtolica Miffione dal fuo bel principio prefcelti que' Frati dell'abito Serafico, i quali, benchè allora comprefi, e confufi fotto la generale appellazione di *frati minori*, vennero di poi circa l'anno 1434 con bolla di Eugenio IV individuati colla particolare e feparata denominazione di *Offervanti*; pel cui foprabbondevole fuſtentamento da' noſtri preceduti Sovrani, e indi anche dalla M. V., non folamente fi è contribuita dal Real Erario la fomma di mille zecchini in ogni anno col rinforzo di tutti i ricchi facri arredi, ma fi è parimente permeffo, e tuttavia fi permette che i Commeffarj di Terra Santa raccolgano da queſti Regni, e facciano colà pervenire a quegli Apoſtolici Miffionanti la queſtuata fomma niente meno che di annui feffantamila ducati: cofìcchè per ogni verfo fia incontraſtabile il Padronato, che per i titoli indubitati di legittimo acquiſto, di poffeffo, di fondazione, di mantenimento, e di protezione, appartiene fopra que' fanti luoghi a queſta corona di ambe le Sicilie:

§.III.

(11) Il Wadingo *Annal. Tom. VII. pag.* 267. cita le lettere allora fcritte dalla Regina Giovanna I, (quali altrove rapporta nella Storia dell'anno 1373) infieme colle bolle confermatorie de' Pontefici Innocenzo VI, e Urbano V.

§. III. Padronato altra volta non solamente conosciuto dal zelante Re Cattolico Filippo II, il quale ebbe perciò la generosa sollecitudine di ristorare (12) con grossa spesa la rovinosa fabbrica del SS. Sepolcro, e decorarla con eccellenti marmi, ma in appresso dichiarato pure dal religiosissimo suo nipote Filippo IV con tre Reali carte (13), le due prime sotto la data del dì 20 Ottobre 1650, e la terza del dì 28 Febbrajo 1660; colle quali quel glorioso Monarca in buona forma efficacemente implorò da' Pontefici allora Regnanti Urbano VIII, e Innocenzo X, gli ordini alla Sacra Congregazione de Propaganda Fide *che non s' intrometta ad alterare con nuovi decreti la forma, che pel passato si solea osservare, così nel capo sopra espresso, come nella elezione de' Prelati, e Ministri di Terra Santa, desiderando che si facciano dal Generale e Religiosi della Osservanza, suoi vassalli, quali volea mantenuti nell' acquistato diritto del governo e custodia di que' luoghi, medianti le condizioni e forma, con cui furono loro consegnati, e atteso lo che aveano faticato e patito nel conservarli per lo spazio di tanti anni; e che in fine tutto ciò si dovesse fare colla sua sovrana requisizione, beneplacito, e approvazione, a motivo del Padronato, che sopra quelli gli appartiene, senza alterare nè innovare le antiche costumanze:*

§. IV. Padronato altra volta riconosciuto dall' Imperadore

(12) Si vegga l' opera intitolata *Lucerna Hierosolymitana* composta dal P. F. Francesco Diaz, e data alle stampe nel 1719 dal P. F. Bernardo ab Ecclesia Commessario Generale di Terra Santa. Si osservi in quella l' Appendice, o sia il Sommario di alcune Allegazioni, lettere, suppliche, diplomi, bolle Pontificie, dispacci &c. nel §. 515.

(13) Coteste carte Reali si leggono nella citata *Lucerna Hierosolym.* §. 36. 37. 107. 108. 109.

dore Carlo VI di felice ricordanza (14); il quale, ficcome nel 1721 fignificò al fuo Vicerè Conte d'Haracche, appartenendo a fe, in qualità di Re delle Sicilie, il Padronato di Terra Santa, ed effendo quefta una prerogativa di gran decoro in rapporto alla memoria del diritto al Reame di Gerufalemme, era fua volontà che con fomma cura confervato fi foffe, fenza permettere che la fuddetta Sacra Congregazione, o la Corte di Roma vi prendeffe la menoma ingerenza; così del pari nel 1726, avendo prefentito che quì fi pretendeva di fuggettare i conti del Commeffario di Terra Santa allo efame del Nunzio Apoftolico allora quì refidente, previa permiffione dell'altro Vicerè di quel tempo Cardinale di Althan, colla condizione però che in nome della M. S. doveffe in detto efame intervenire il Reggente Tommafi, egli il mentovato Augufto Monarca, credendo anche ciò pregiudiziale alla fua regalia, in conformità della confulta, che glie ne fu umiliata dal Collaterale Configlio, ne fece tofto degli alti rifentimenti col Vicerè fuddetto, e gl'impofe una pronta emenda dal commeffo errore:

§.V. Padronato tanto più certo e incontraftabile, quanto che l'autore della Gerofolimitana Lucerna (15) ci afficura che nell'anno 1685, e ne' feguenti, fu pubblicamente conteftato e foftenuto dallo fteffo Ordine Francefcano colle ftampe di più e diverfe fcritture, prefen-

(14) Ambe le divifate provvidenze di quell' Augufto Cefare de' Romani, date negli anni 1721, e 1726., furono conteftate e atteftate da quefta Real Camera di S. Chiara nella Confulta formata ful R. Padronato di Terra Santa nel dì 3. Gennajo del 1744.

(15) Si offervi il Sommario della citata opera (12) §. 42. — 123., e fpecialmente il §. 100. &c.

ſentate in varie occorrenze tanto a' Sommi Pontefici, quanto alle Congregazioni di Roma, ſenzachè nè gli uni nè le altre aveſſero ſognato d' incontrarvi alcuna picciola dubbiezza, aſtenendoſi anzi i primi, e le ſeconde da qualunque di quelle novità, che dal riferito Filippo IV per indennità della dinotata ſua Napoletana Regalia ſi trovavano troppo preſſantemente vietate(16): Aggiungendo il citato Autore (17) che 'l Padronato ſuddetto ſia benanche molto riſpettabile; perciocchè il Guardiano del Monte Sion, fuori del carattere di *Commeſſario Apoſtolico* colla giuridizione quaſi Veſcovale, ch'e' gode a tenore delle bolle d' Innocenzo IV, di Clemente V, di Giovanni XXII, e di Calliſto III, gode parimente la decorazione di *Regio Cappellano Maggiore* in quelle parti; così come *Regj Cappellani* furono dichiarati tutti i Religioſi Sacerdoti di Geruſalemme e di Betlemme con diploma del dì 6 Dicembre del 1363 dal Re D. Pietro d' Aragona, confermato di poi da' Pontefici Giovanni XXII, da Martino V, e da diverſi altri loro ſucceſſori: per effetto de' quali ſpecioſi caratteri il mentovato Guardiano ſi mantiene tuttavia nel poſſeſſo di varj privilegj, e ſpecialmente in quelli(18) di creare Giudici, e Notaj, e di conferire a perſone conſpicue di ſua approvazione il Cavallierato dell' Ordine del Santiſſimo Sepolcro, dipendente dagli antichi Re di Geruſalemme: E per ulti-

(16) Sopra (§. III.)

(17) Sommario citato (12) §. 114. ove ſi nota, che il diſpaccio del Re D. Pietro d' Aragona ſi legge nella *Storia Cronologica della Provincia di Siria, e di Terra Santa lib.* III. *cap.* 13.

(18) Di coteſti privilegj di crear Notaj, Giudici, e Cavalieri del SS. Sepolcro fu diſteſamente ragionato anche dal P. Quareſmio.

ultimo notando il medesimo (19) Autore che in una supplica umiliata da' Frati Minori di Terra Santa alla Maestà Cesarea di Carlo VI sul cominciamento del camminante secolo, fu espressamente a quell' augusto Principe rammentato che col Regno Napoletano godeva egli il Padronato suddetto con tutte le sue dipendenze; E che perciò egli era nel grado di provvedere su le loro domande: *Dignetur M. V. pariter, ratione possessionis Regni Neapolitani, cui annexus est sacratissimorum locorum Terræ Sanctæ cum omnibus ejusdem accessoriis Regius Patronatus &c.* Onde fu che quel Sacro Principe si dimostrò poi cotanto geloso di tal Padronato, per la cui conservazione diede agli additati suoi Vicerè Harac, e Althan, que' pressanti incarichi, de' quali poco prima si è fatta menzione.

§.VI. Padronato in fine, il quale è così medesimato colla corona, che per niun verso si possa giammai alienare, e che nè per qualunque contrario atto, nè per disuso, nel decorso di qualsivoglia lungo tempo, non possa mai ricevere il menomo pregiudizio, non che soggiacere agli effetti di qualunque prescrizione, per uniforme sentimento di tutti i più accurati e imparziali trattatisti di siffatte materie (20); molto più quan-

(19) Sommario citato (12) §. 608. -- 626. e precisamente §. 624.

(20) Van-Espen *Jur. Eccl. Par.* II. *tit.* XXVI. *num.* 2. & *cap.* 8, & 9. il Presidente Talon *dans les Dissertations sur l' autorité legitime des Rois en matiere de Regale pag.* 266. -- &c. 303. -- 318. il Cabedo *de jure patron. Reg. cap.* X. *n.* 7. 8. &c. il Corziada *decis.* CCLIII. *num.* 55. &c. il Velasco *de jure emphyteut. quæ.* 19. *n.* 26. il Salgado *de Reg. Protect. Par.* III. *cap.* 10. *num.* 148. 190. 192. 216. & *in De Supplicat. ad Sanctiss. Par.* I. *cap.* 1. *num.* 116. 137. il Solorzano *De jure Indiar. Tom.* II. *lib.* III. *cap.* 2. *num.* 25. 26. il Capone *Tom.* III. *discept.* 184. il Pellegrino: il Castillo: e altri molti presso 'l citato Corziada &c. Sopra tutto si veggano le due dottissime allegazioni formate, una nel 1748 intorno al Real Priorato della Bagnara dal degnissimo allora Avvocato, oggi Regio Consigliere meritevolissimo D. Stefano Patrizj §. 95. -- 112 *fol.* 184. -- 216; l' altra nel prossimo caduto anno 1770 circa i diritti Reali sopra la commenda di Putignano e Fasano dal zelante Promotore della Corona D. Sebastiano Albani *pag.* 98. 112. 113.

quando la cosa concerna la corona di Napoli, nella quale le continue agitazioni sofferte da' Suevi, dagli Angiovini, e dagli Aragonesi, e l' assenza ben lunga degli Austriaci Regnanti, siccome hanno tenuta aperta una continua cuccagna di Regalie, esposte alle rappresaglie di ogni qualunque Chiesastica secolare e regolare prelatura; così a ripararne il danno sia stato uopo l' introdurre e'l mantenere ben soda nella sua verde osservanza la pratica che, quante volte si discopra essere Regio un Padronato, il quale per lo spazio anche di più secoli siesi da chiunque, non esclusa ne pure la Corte Romana, tenuto occupato, altrettante volte se ne ordina esecutivamente la reintegrazione a beneficio del Principato: dello che infiniti esempli ci furono apprestati nella fedele e laboriosa raccolta di Bartolommeo Chioccharelli, e innumerevoli altri si osservano negli archivj della Reale Giuridizione, del Regio Cappellano Maggiore, dell'antico Collaterale Consiglio, della Regia Camera, e della odierna Camera Reale di S. Chiara.

§.VII. Or infino a che i nostri Sovrani abbiano avuto a contendere in ciò colla Corte di Roma, e colla Congregazione de Propaganda, ella è cosa tanto meno strana a sentirsi, quanto è antica e oramai risaputa a bastanza l'indole di quella Corte; la quale impegnata a formarsi una monarchia universale sulle spoglie de' Principi, usurpandone a ogni momento le più preziose regalie, non era da sperare che non dovesse aprire gli occhi, e stendere le mani sul descritto speciosissimo Padronato di Terra Santa; la cui sola pretesa ingerenza produce a lei l' indubitato profitto di far saltare di ribalzo da Gerusalemme

a Ro-

a Roma tutti quegl' immensi tesori, che dalla pietà de' Regnanti, e dalla divozione de' fedeli Cristiani sono in ogni anno spediti per la Soria, e per la Palestina in ossequiosa rimembranza delle sacre Orme ivi impresse, della divina predicazione ivi fatta, e del Sacrosanto Sangue ivi versato dal Dio Umanato nostro Redentore.

§.VIII. Ma che debbano essere complici e cooperatori di siffatti attentati que' medesimi religiosi, a' quali il Principe ed i popoli di ambe le Sicilie hanno apprestati tanti onorati vantaggi, e speciosi comodi, dalle pubbliche e private loro sustanze; oh questo poi è un così proditorio e abominevole sconoscimento de' propj doveri, che giunse un tempo ad esaurire non solo la sofferenza del Re Davidde, il quale disse (21): *Etenim homo pacis meæ, in quo speravi, & qui edebat panes meos, magnificavit super me supplantationem*, ma finanche l' infinita benigna misericordia dell' Altissimo (22): *Dominus loquutus est: filios enutrivi, & exaltavi; ipsi autem spreverunt me*. E perchè coteste indegne procedure servano loro di perpetuo scorno, sarà ben fatto il dinotarne alcune delle principali, da cui si possa argomentare il dippiù, che per amore della brevità sarò io per tralasciare.

§.IX. Nell' anno 1741 il Ministro Generale dell' Osservanza pretese di per se solo rimuovere il Commessario Generale di Terra Santa pel Regno di Napoli, e obbligarlo alla reddizione de' passati conti. Varie controvversie suscitaronsi in tale occasione: ed esaminate tutte nella Real Camera di S. Chiara, questo supre-

(21) *Psalm. XL. v.* 10. cui si aggiunga l' altro *Psalm. LIV. v.* 11. — 15.
(22) *Esaje cap.* I. *v.* 2.

premo Senato, riconosciuto il legittimo dritto di Padronato di Terra Santa in persona de' nostri Principi, e pel titolo di Re di Gerusalemme, e per l'acquisto fattone in particolare, e per la cura affidatane all'Ordine de'Minori Osservanti sotto la Reale dipendenza, riconobbe anche per vero che poteano i nostri Monarchi domandar conto del governo; ma che in ogni caso, o che questo si facesse esaminare da' propj religiosi, o che 'l Ministro Generale volesse usare la facoltà di rimuovere i subalterni dalle rispettive loro cariche, debba il tutto eseguirsi colla intelligenza sempre e approvazione del nostro Regnante.

§.X. Cotesto avvertimento però non fu bastevole a frenare lo smoderato impeto, col quale aspirano que' frati ad una ostinata independenza dal propio Sovrano. Che anzi, negli anni prossimi seguenti, da' primi infelici tentativi passarono a far delle mosse audaci a bastanza e sediziose. Surse talento alla Sacra Congregazione di rimuovere di fatto dall' impiego di Guardiano di Terra Santa il nostro regnicolo P. Paolo da Laurino, e surrogargli in quella carica il P. Raffaello da Lugagnano della Provincia di Bologna. Inteso di ciò l' invitto Carlo Augusto genitore della M. V. sebbene avesse assentito alla prima parte, dissentì però dalla seconda; e fece quindi intendere al Ministro Generale degli Osservanti che, rimosso ed escluso affatto il suddetto P. Raffaello, la cennata surrogazione dovesse cadere sopra altro suggetto regnicolo suo vassallo.

§.XI. La prudentissima descritta Reale risoluzione, in vece d' incontrare la pronta sua osservanza, non valse all' opposito che a suscitare una guerra intestina tra fra-

ti e

ti e frati, regnicoli ed esteri, Osservanti e Riformati; se non che il partito de' secondi avea usata la destrezza di tirare preventivamente nella sua rete il fu Eminentissimo Acquaviva, allora ministro di questa Corte in quella di Roma; il quale invasato (senza sapersene il perchè) di uno spirito di straordinaria protezione pel riferito P. Raffaello e per l' intiero Ordine della Riforma, si studiò di mettere in opera tutti i più potenti maneggi da schernire la volontà dichiarata della M. S., e le prerogative e privative dell' Ordine dell'Osservanza: Onde fu che, adontatosi della dinotata esclusione del suo protetto Padre da Lugagnano, non solamente fece sortire Guardiano di Terra Santa il P. Giacomo da Lucca non regnicolo nè vassallo, con positivo disprezzo dell' additata sovrana risoluzione, ma benanche fece dispettosamente promuovere fino al grado di Ministro generale dell' Ordine il suddetto Padre da Lugagnano, cui esaltò a tale punto di alterigia, e di orgoglio, che lo rendette ardimentoso fino al punto di formare e pubblicare per le stampe di Roma nel 1746 un novello Codice per l' intiero regolamento e governo di quella medesima Terra Santa, dalla cui Guardianeria era stato egli poco prima escluso; nel quale *compilationem statutorum, diversis temporibus editorum pro bono Terræ Sanctæ regimine confecit; nec non nonnulla ex illis explicari, ampliarique, aliaque etiam de novo condere atque edicere curavit*; dichiarando di avere tutto ciò fatto per espresso comando del Papa, colla susseguente approvazione del Papa medesimo, e della Sacra Congregazione; nulla però avendo affatto affatto curato nè pure l' umiliarne una semplice notizia al nostro Monar-

 ca

ca, molto meno l' implorarne , com' era suo indispensabile dovere, l'assenso e 'l beneplacito del medesimo Sovrano, unico legittimo Signore e Padrone di que' Santi luoghi.

§.XII. Insino ad ora abbiamo veduto un Frate commettere una dissubbidienza, e un torto ingiurioso alla Corona di questi Regni; il che potea pur pure ammettere la scusa di un' involontario o sconsigliato tentativo. Il fatto però fu, che la faccenda oltrapassò i confini della più rea inescusabile temerità e perfidia, che nel cuore di un infrunito e mentecatto uomo potesse mai cadere: giacchè nel frattempo delle descritte contese si vide composto dal P. Felice da Roma, e soscritto e presentato dal P. Alessio da Roma Proccurator Generale dell' Ordine Riformato un lungo memoriale nelle mani del Papa, e da costui per mezzo del mentovato Ministro Cardinale, rimesso alla Maestà prefata; nel quale siccome in secondo luogo si prende di mira, e si cerca di far comparire malfondata e insussistente quella prerogativa, che i Padri Osservanti pretendono di godere sopra i Riformati, colla circonstanza pure della preferenza de'Regnicoli e Vassalli, nel Ministerio di Terra Santa; così in prima entra il perfido Oratore a contendere a tu per tu col glorioso nostro Monarca; cui in buon senso oppone I. che la Maestà Sua non possa pretendere alcuno diritto sul Regno di Gerusalemme, che non le venga da diversi altri Principi contrastato: II. che perciò nè pure convenga alla Religione il canonizzarlo per non accendere delle gare tra i Sovrani: III. che 'l volere trarre da tal preteso diritto il supposto Padronato sarebbe lo stesso che 'l volersi dalla M.S. (ad imitazione di Arrigo

VIII.

VIII. per l' Inghilterra) confondere il Regno col Sacerdozio: IV. che, quando il Re Roberto e Sancia sua moglie asserirono al Pontefice Clemente VI di avere essi *magnis sumtibus, & laboribus gravibus* ottenuti que' Santi Luoghi dal Soldano di Babilonia, esposero a buon conto un' aperta menzogna: V. che 'l mentovato Roberto non ebbe mai l' idea di acquistarne il preteso Padronato, essendosi egli contentato che gli si accordasse il solo diritto di eleggere tre Laici per servizio di que' Religiosi, i quali *de toto ordine, & de consilio seniorum Ordinis* da' loro Superiori si fossero independentemente prescelti, e colà inviati: VI. e che, quando mai quel Regnante altro diritto *in limine fundationis* avesse a se riservato, pure *per non usum* nel decorso di più secoli sarebbe andato in fumo ogni preteso Padronato.

§.XIII. Rimessosi per consulta dalla M.S. cotesto Riformato Scartafaccio alla Camera Reale, quel Supremo Concistoro, esaminatone seriamente il tenore, dichiarò rotondamente, *che tale carta si riduceva in sustanza ad un puro insolentissimo temerario libello quanto malfondato e insussistente nelle principali sue asserzioni, altrettanto direttamente ingiurioso a' dinotati Sovrani diritti . . . . che l' Autore di lei era reo di un detestabile insulto fatto alla più distinta Regalia della M. S. . . . . che le proposizioni nella medesima contenute sieno molto sciocche, temerarie, e ingiuriose.... che l' Autore suddetto abbia scritto delirando . . . . . e che con soverchia temerità erasi inoltrato a trattare materie aliene dal proprio instituto, e con eccessiva ingratitudine, dimentico affatto delle immense obbligazioni, che l' ordine di lui Religioso dee professare alla singolar pietà e religiosa munificenza de' Serenissimi*

 Mo-

Monarchi di questo Regno , specialmente in ciò che i luoghi di Terra Santa risguarda, si ha preso l' ardire d'impugnare quasi ex professo i diritti Sovrani di questa Real Corona, ed i più augusti pregi, che le fanno ornamento. E quindi, dopo aver essi spettabili Senatori dimostrate, da parola in parola, le falsità, la scempiataggine, e la malvaggità di quell' infelicissimo scartabello, conchiuse l' ordinata Consulta ne' termini seguenti.

§.XIV. Per la qual cosa in seguela di tutto ciò ha stimato „ questa Real Camera doversi alla M. V. umilmente „ rappresentare, che potrebbe degnarsi, non parendole „ altrimente, d' incaricare al Cardinal Acquaviva che, „ dopo di essersi egli di tutte le divisate cose pienamente interato (non già per dar conto, e ragione „ ad alcuno dei dritti della M. V., su de' quali non „ dee affatto dar luogo a veruna discussione, o conferenza co' Ministri Pontificj, nè meno per via estragiudiziale semplicemente privata e lontana da qualunque cognizione di causa; ma solo per una mera „ particolare instruzione di esso Ministro) passi egli „ nel Real nome della M. V. a fare altissime doglianze con Sua Santità di aver ella sofferto di leggere „ senza un forte risentimento, e con una quasi particolare indulgenza il memoriale suddetto quì rimesso, „ che in sustanza è un puro insolentissimo temerario „ libello, quanto malfondato ed insussistente nelle sue „ principali assertive, altrettanto direttamente ingiurioso a quei Sovrani dritti nel Regno di Gerusalemme, „ e ne' luoghi di Terra Santa, che per loro acquisto „ gloriosamente innestati da più secoli alla Real Corona delle due Sicilie, col comune applauso de' Romani Pontefici, e di tutto l'Orbe Cattolico, sono stati „ alla

„ alla M. V. tramandati da' ſuoi Sereniſſimi Predeceſ-
„ ſori, ed i quali da niun'altro più che da' Frati Mi-
„ nori di S. Franceſco devono eſſere ſpecialmente ve-
„ nerati; ma eziandio a chiedere nel tempo ſteſſo alla
„ M. V. una pubblica decente ſoddisfazione di così
„ deteſtabile inſulto dall' Autore del memoriale fatto
„ alla più diſtinta Regalia della M. V., ed inſieme al-
„ la di lui aſſoluta Sovranità, per cui nella difeſa e
„ conſervazione de' Regj ſuoi diritti, non riconoſcendo
„ Superiore alcuno in queſto mondo, è in obbligo di
„ porre in uſo tutti quei più opportuni ed efficaci
„ provvedimenti, che allo ſteſſo fine meglio ſtimerà
„ convenire, ſenza poter mai conſeguentemente per-
„ mettere, che la Corte di Roma s' inſeriſca in tali
„ pendenze attenenti al Padronato di Terra Santa, e
„ che queſto inſigne Regio dritto riceva in tempo del-
„ la M. S. quel grave pregiudizio, a cui altre volte
„ tentato in detta Corte non mai permiſero darſi luo-
„ go alcuno gli antepaſſati Monarchi delle due Sicilie,
„ alla cui ſingolar pietà eſſendo, non già l' Ordine ſo-
„ lo de' Frati Minori, ma tutto il Criſtianeſimo uni-
„ camente debitore del culto Religioſo, che per tanti
„ ſecoli ſi è renduto, e tuttavia ſi rende in Geruſa-
„ lemme al noſtro Divin Redentore; ſarebbe in obbli-
„ go la Corte Pontificia, quando in tale affare poteſſe
„ mai prendere alcuna minima ingerenza, di accreſce-
„ re piuttoſto, che di ſcemare in menomiſſima parte
„ i dritti, e le preeminenze ſpettanti a queſta Real
„ Corona col glorioſo acquiſto da eſſo fatto, con molta
„ ſpeſa e fatica, di que' Santi luoghi per li primi, e
„ principali Conventi colà fabbricati ad uſo e ſervizio
„ de' Frati addetti al continuo loro culto, e per le
„ copioſe limoſine, che da queſti due ſoli Regni più

„ che da tutto il rimanente d'Italia insieme unito, in
„ Terra Santa ogni anno si mandano.
„E che, oltre a questi pressanti uficj da passarsi col
„ Papa, esso Cardinale Ministro, in conformità di quan-
„ to gli fu già l' ultima volta su questo affare da
„ V. M. imposto, con effetto insinui nel suo Real
„ nome precisamente al nuovo attual Superiore Gene-
„ rale de' Frati Minori Osservanti che senz' altro pensi
„ a fare nuova elezione per la contesa Guardiania di
„ Gerusalemme di altro soggetto sia dall' Osservanza,
„ sia dalla Riforma, purchè abbia il necessario requisi-
„ to di essere scelto tra' Religiosi Regnicoli Vassalli di
„ V. M., con doversi poi sulla detta nuova elezione,
„ pria di eseguirla, dimandare, ed attendere il Reale
„ assenso, e beneplacito dalla M. V., acciocchè i Re-
„ gj dritti, e la ragione de' suoi naturali Vassalli non
„ restino in modo alcuno pregiudicati. A' 9. Luglio
„ 1744.

§. XV. E quì, prima di passar'oltre, è bene l'avvertire che non altramente la Real Camera ammise all' onore di quell'Apostolica Missione egualmente l'Ordine de' Riformati, che quello degli Osservanti, semprecchè però negli uni e negli altri concorra la qualità di Regnicolo Vassallo della M. S., se non pel principale motivo che alcuni Osservanti in un memoriale soscritto, e autentico eransi ritrattati dalla pretensione della privativa, che in esclusione de' Riformati aveano per prima efficacemente sostenuta, e la quale dalla Camera stessa erasi riconosciuta per uniforme alla idea non meno del Re Roberto, e della Regina Sancia, che alla volontà espressa de' Pontefici Eugenio IV ed Innocenzo XI, e molto più agli ordini replicati, e ben chiari di Filippo IV, e di tutti

tutti gli altri Austriaci nostri Regnanti. All'incontro è massima inconcussa nella comune Legislatura, e presso tutti gli Autori pubblicisti, eruditi, e forensi che, quante volte si tratti di un diritto, in cui vada interessato un'Ordine intiero di persone, questo non verrà giammai pregiudicato da qualunque contrario atto, o dichiarazione, che si faccia da'suoi particolari individui, i quali non sieno a tal effetto da legittima potestà chiamati, e congregati in numero opportuno, in luogo solito, colla piena libertà de'suffragj, e con tutte le altre solennità dalle leggi ordinate, e prescritte. E ciò posto, qual giudizio si farà dell' allegato motivo? Era forse a' Ministri cotanto illuminati ignota l'accennata Dottrina? Certo che nò. Conviene dunque avere per fermo che 'l vero motivo fosse stato tutt' altro da quello che in apparenza si espresse; e 'l quale siccome allora obbligò que' prudentissimi Senatori a fingere di *longius ire* sopra quel punto, così oggi per contrario non permette (senza farsi manifesto oltraggio alla determinata volontà de'nostri Religiosi Principi, e al diritto privativo dell'Ordine dagli Osservanti) il darsi più luogo a quel temporale sentimento. Vaglia ciò di preambolo allo che saremo per dire più innanzi: e passiamo a ripigliare il filo dell' intralasciato discorso.

§. XVI. Essendosi la M.S. uniformata alla descritta consulta, ed avendo perciò comunicati gli ordini corrispondenti al suo Ministro Cardinale Acquaviva, crederebbe ognuno che tanto fosse bastato ad emendare l'Autore dell' ingiuriosissimo e temerario libello, a metter freno alla insolenza de' Riformati, e a riporre in

buon ordine il governo di Terra Santa. Il fatto però dimostra che chi lo credesse, viverebbe nell' inganno. Gli ordini Reali rimasero dilusi. Il Padronato Regio restò conculcato. La gelosa carica di Guardiano di Terra Santa fu conferita ad un Frate non Regnicolo, non Vassallo. Il Padre da Lugagnano, siccome anticipatamente il notammo, in vece della carica suddetta, col braccio dello stesso Cardinale suo protettore ottenne il supremo impiego di Ministro generale dell' ordine, e a dispetto manifesto del nostro Sovrano diede alle stampe l' accennato novello suo codice di Terra Santa, senza veruna intelligenza, o assenso del vero, e legittimo Padrone. L' Autore dello scellerato libello ne rimase impunito. E questa impunità medesima servì a rovinare da capo a fondo tutta la disciplina interiore ed esteriore delle persone addette alla predicazione, e al culto di que' sacri luoghi, e a tirare nella perdizione tutti coloro, i quali per effetto di Cristiana pietà, e per zelare con gratitudine ben giusta sopra i diritti del suo Padrone, non trovasse convenevole alla sua onestà il fare in cotesta orrorosa tragedia la figura di un semplice indolente spettatore.

§. XVII. Tale appunto fu il fato quanto deplorabile, altrettanto glorioso, del P. Benedetto d'Altavilla Lettor Teologo della Provincia Osservante di Principato Citra. Egli nel 1760 mosso da puro Evangelico zelo, e sentendosi chiamato alla predicazione, e propagazione della fede Cristiana nelle parti dell' Oriente trà que' popoli infedeli, dopo avere per lo spazio di due anni appresa la lingua Araba, la Morale, la conoscenza de' riti, e degli errori dominanti tra quelle barbare popolazioni, e dopo aver data a' suoi superiori,

riori, e alla Sacra Congregazione chiara ripruova de' suoi costumi, e talenti per l' Apostolico Ministerio, finalmente accompagnato da' soliti requisiti, e approvazioni nel dì 24 Settembre del 1762 diede cominciamento al suo cammino. Non sì tosto giunse in Gerusalemme che da quel Padre suo superiore gli fu addossata la carica di Parroco per la nazione Francese nella Città di Aleppo; in cui passò egli ad esercitarla nel dì 15 Marzo del 1763, con avere praticata nel disimpegno della medesima con tutte quelle nazioni Europee e Levantine tanta e tale onestà, serietà, decenza, zelo, assistenza, e disinteresse, onde si fosse renduto lo specchio di tutti quegl' altri Religiosi, ed avesse tirato a se il cuore e 'l sincero rispetto di tutta quella numerosa cittadinanza.

§. XVIII. Ma che perciò? Piacque egli sicuramente a Dio. Piacque per allora a' suoi Superiori. Piacque al prossimo suo, per avere inverso tutti esattamente adempiuti i suoi doveri. Ma per sua sventura non si vide mai nel grado di poter piacere a' PP. Gesuiti ivi permanenti; i quali, immaginando che l' *Aleppo* dalla Soria fosse lo stesso che 'l *Pecking* della China, che 'l *Maomette* degli uni valesse tanto quanto il *Confucio* degli altri, e che ogni particolare Missionante potesse a suo talento detronizzare Santi da più e più secoli canonizzati, e variare riti, costumi, e disciplina, ebbero troppo a malincuore l' aver trovata in persona di lui quella inflessibile resistenza, ch'era tutta propria del petto di un Missionario vero Cattolico Romano: e quindi, fatta combriccola con alcuni Sacerdoti Greci, Carmelitani Scalzi, Cappuccini, ed altri loro confederati, si studiarono di screditarlo presso del Guardiano del Monte Sion; se non che,
inti-

intimati a lui i capi delle tramate accuse, fece egli con pubblici innegabili documenti rimanere smentita, e confusa la calunnia degli accusatori. Se però ebbe la sorte di superare tal passo, non ebbe quella di evitare l'altro, che siegue.

§. XIX. Era egli ben conscio de'suoi ufizj non solo in qualità di ubbidientissimo suddito della S. Sede, e de'suoi Superiori, ma parimente in quella di fedelissimo nato Vassallo del glorioso suo Sovrano. All' incontro, siccome vedea capitare colà annualmente gl' immensi tesori di varie Potenze Cristiane, e sopra tutto quelli di ambe le nostre Sicilie, insieme coll' oro del Real Erario, e con diversi sacri preziosi arredi collo stemma dello stesso Principe riccamente fregiati; così per l'opposito risapea in parte, e in parte osservava co' proprj occhi gli abusi esecrandi, che di tutte quelle cose si faceano contra la legge di Dio, contro del buon costume, contra la carità Cristiana, contra la diretta intenzione de' Principi benefattori, e più precisamente contro del Regio Padronato del nostro Clementissimo Regnante, ed in positivo abominevole dispeggio della Sacra di Lui Persona, e dell' immediato suo diritto a quel Reame di Gerusalemme.

§. XX. Vedea i Cristiani poveri abbandonati, ed esposti disperatamente al rischio o di rinnegare la fede di Cristo, o di perire arrabbiati della fame, nel tempo medesimo che quel Guardiano, per mantenersi ed essere da tempo in tempo confermato nel dispotismo di quella carica, equivalente ad un picciolo Papato, consuma una gran parte de' tesori sudetti per tenere indorato il Padre Generale cogli altri Ufiziali dell'Ordine, l'intiero Diffinitorio, la numerosa

Con-

Congregazione *de propaganda fide*, e tutti que' suggetti, che hanno ingerenza nel governo di Terra Santa: lo stesso praticandosi ivi dagli altri Padri, e Ufiziali subalterni di quella Missione, de' quali alcuni prodigalizzavano il danaro nel comperarsi l'impunità di una vita licenziosa; e altri nel procacciarsi delle protezioni, e degl' incarichi, nel cui disimpegno si potessero di tutto lo speso prontamente rinfrancare.

§. XXI. Osservava pure la temeraria baldanza del medesimo Guardiano, e de' suoi favoreggiati parteggiani; i quali, non essendo Regnicoli Vassalli, e perciò niuna affezione, e rispetto usando al nostro Padrone, anzi recandosi quasi a gloria (seguendo l'esemplo del P. da Lugagnano, e di altri riformati della sua scuola) il fargli onta, e dispetto, si prendevano il barbaro piacere di radere e cancellare lo stemma della M. V. da' mentovati sacri vasi, e arredi: ed oltre a ciò, dove ne' dì natalizj di ciascun Principe Benefattore si pratica ivi la commendevole e doverosa costumanza di cantarsi la messa con solennità dagli Ufiziali Religiosi delle rispettive loro Nazioni, alla quale assistono tutti gli altri Nazionali Sacerdoti e Religiosi, per implorare a ciascuno de' Principi suddetti tutte le prosperità dalla divina Clemenza, il solo Re di Napoli e Gerusalemme, il massimo tra tutti i Principi benefattori, il vero Padrone, il Compratore, il Fondatore, il Difensore, e 'l Sostenitore di que' santi luoghi, e di quella Sacra Missione, egli è il solo, ne' cui giorni Natalizj a grandi stenti il dinotato Guardiano (il quale pur dovrebbe solennizzarla di persona, a motivo delle preeminenze, e particolari prerogative della M. V. sopra quel

quel suo Sacro Reame) gli fa dire una messa dal Padre Secretario, col divieto ancora a' Religiosi Regnicoli di potervi intervenire.

§.XXII. Guardava pur finalmente esso P. Benedetto mille e mille altre somiglianti sconcezze, e abusi, che dagli esibiti autentici attestati di persone troppo fededegne si potranno a sufficienza rilevare. Vedea egli tutto: e sebbene per puro motivo di una violentata prudenza si fosse contenuto a segno, onde gli si rendesse impietrito il fegato, non istette guari però . . . . *quin hoc fermentum, & quæ semel intus Innata est, rupto jecore, exierit caprificus* (23). Cominciò dunque a susurrare negli orecchi di taluni, esprimendo il gravissimo torto, che colle accennate ree operazioni si facea all' Onor di Dio e della M. V., e soggiugnendo il sincero desiderio, che avrebbe egli avuto, di vederle seriamente emendate. Ma che? cotesto confidente sfogo, passando da orecchio in orecchio, giunse a quegli del Guardiano in Gerusalemme, e per ultimo agli altri de' Superiori generali, e della Congregazione in Roma; *& quum res palam omnis fuit, suo illic tunc facta sunt capiti comitia* (24). Ecco il povero P. Benedetto con ciò divenuto reo di un delitto di Stato, qual era il volere (per vendicare l' onorificenza vilipesa e'l conculcato diritto del naturale suo Signore) strappar dalle mani della Congregazione di Roma, del Ministro Generale dell' Ordine, e del Sinedrio de' Padri Diffinitori, l'usurpato vero e sustanziale Regno di Gerusalemme. Consultato perciò l' affare tra

(23) Persio *Saty.* I. 24. 25.
(24) Sono voci di Plauto *Trucul. act.* IV. *sc.* 4. *v.* 44.

tra i Superiori dell'Ordine, la risoluzione fu bella e fatta: in seguela della quale, allora che il P. Benedetto attendeva alla continuazione del suo impiego in Aleppo, nel dì 7 Maggio del 1766 gli fu inopinatamente presentata una carta di quel Guardiano (per secreta intelligenza da colui tenuta col Superior Generale di Roma) colla quale gli s' imponeva di lasciare la sua carica di Aleppo, e conferirsi in quella di Lataquiè, o sia nell' antica Laodicea di Siria, situata sulla riva del mare.

§.XXIII. Nell'arrivo di tale carta, tuttochè si ritrovasse egli ammalato, e sospettissima fosse in quel punto la stagione, in contrassegno di sua cieca ubbidienza, malaticcio qual era, si condusse al dinotato suo nuovo destino, nella cui aria allora pestilenziale, non potendosi riavere, ebbe di necessità a fare una lunga dimora con infinito suo rincrescimento: se non che, essendogli stata in quel frattempo ivi presentata nel dì 15 Settembre del 1767 nuova carta del riferito Superior Generale, segnata nel dì 23 Maggio, e avvalorata puranche con ordine della Sacra Congregazione, contenente l' ubbidienza di doversi restituire in questo Regno alla sua Provincia, egli senza altro indugio si pose in cammino; ed avrebbelo continuato con positivo impegno se, giunto miracolosamente in Cipro, non fosse stato forzato a fare in quel suo Convento di Arnica altra dimora di più mesi per curare una vena, che gli si era crepata nel petto in occasione di una lunga formidabile tempesta, che nel detto viaggio gli era toccato a soffrire; infinochè, dopo molti altri pericoli si vide giunto in questa Dominante nel dì 23 Dicembre del 1768, in esecuzione di altre carte pervenutegli da

da Roma in detta Città di Laodicea; colle quali, sebbene la Congregazione condiscendendo alle istanze, che da lui le si erano fatte, lo avesse in apparenza abilitato a conferirsi direttamente alla sua presenza in quella Capitale, il P. Commessario generale della Osservanza però gl' imponeva in sustanza di partire fra lo spazio di tre mesi, e condursi *recto tramite* alla presenza del suo Provinciale, da cui sarebbe stato collocato in qualche Convento: la quale confusione di linguaggi non potea daltronde derivare, eccetto dalla confusione delle idee degli Scrittori; non avendo essi il coraggio di vederselo a fronte senza avere che dirgli, nè sapendo con qual pretesto si potesse orpellare la descritta eseguita oppressione. Tanto si appalesò con maggiore chiarezza nel tratto successivo di sì dolorosa storia: perciocchè, giunto egli in Napoli, oltre all'essere poco mancato che dal Commessario di Terra Santa non fosse astretto a pagare la barca, che da Malta in quà il condusse, gli accadde pure che nessuno di questi suoi Conventi avesse voluto ammetterlo a stanziarvi per non incorrere nella indignazione del Generale, da cui erasi insinuato al P. Commessario Visitatore della Provincia di situarlo in uno de' più oscuri e tapini Conventi della medesima Provincia, *dal quale non potesse sentir l' odore nè di Napoli, nè di Roma*. Ed in questa miserabile positura siccome fu egli nell' obbligo di tenersi caritativamente ricoverato per lo spazio di otto mesi in casa di un Prete suo Zio, così per non più languire tra le angustie di una mutola persecuzione umiliò suo ricorso alla M. V., nel quale, dopo narrate fedelmente le sciagure tollerate senza poterne risaper la cagione, passò a

sup-

fupplicarla degli opportuni efpedienti per effere ammeffo da'fuoi Superiori in Roma a giuftificare l' innocenza di fua condotta, e a difcolparfi di qualunque imputazione, che per malvaggità di que' Gefuiti e loro confederati gli fi foffe calunniofamente accagionata. Condifcefe benignamente la M. V. a sì fatte onorate e umili preghiere, col darne nel dì 25 Febbrajo 1769 quell' incarico, che le tornò a grado, al fuo Agente in Roma D. Gaetano Centomani; dal quale di là a pochi giorni pervenne la feguente rifpofta:

„§.XXIV. Eccellenza: Inftrutto dal memoriale coll'Indi-
„ ce de'documenti umiliato alla M.S. dal P. Benedetto
„ d'Altavilla dell'Ordine de'Minori Offervanti, ed efe-
„ guendo i Regali Ordini datimi da V. E. con fua
„ d' officio delli 25 fcorfo, ho ftimato di parlare non
„ già ai Superiori di detta Religione, potendo effere
„ non ben affetti, ma direttamente a Monfignor Ma-
„ refofchi Secretario de Propaganda fide, dalla cui
„ Congregazione fu fpedito l' ordine di richiamarfi
„ alla Criftianità. Il detto ingenuo Prelato mi diffe
„ jeri matina, che non vi era alcun pofitivo delitto
„ contro detto Religiofo, e perciò niuna pena e ca-
„ ftigo gli era ftato ingionto: ma unicamente è ftato
„ richiamato per l' arbitrio economico e prudenziale
„ che ha la detta Congregazione, a motivo che ne'
„ luoghi d'Aleppo, ove egli dimorava, avea fempre ec-
„ citato difturbi, e diffenzioni; le quali fe in ogni
„ comunità fono perniciofe, molto più lo fono ne'luo-
„ ghi delle Miffioni tra gl' Infedeli. Onde per far ri-
„ tornare là pace e traquillità tra que' Miffionarj, e
„ moffa la Sacra Congregazione dalle fecrete e repli-
„ cate informazioni avute da perfone d' intiera fede,

„ ven-

„ venne ad un simile prudenziale temperamento, sen-
„ za dare alcun castigo al detto Religioso per la suc-
„ cessiva inobbedienza usata a' suoi ordini con aver
„ lungamente differito a partire con pretesto d' infer-
„ mità. E l' ordine che gli fu dato di ritornare a' luo-
„ ghi della Cristianità, fu anche accompagnato dall' al-
„ tro di portarsi alla sua Provincia per ristorarsi dalle
„ passate fatighe. Replicai al detto Prelato, che l' in-
„ dice de' documenti palesano la di lui innocenza; e
„ perciò desiderava il mentovato Religioso di condur-
„ si a Roma per vindicarla, e rendersi degno di que'
„ onori, e gradi che merita il compito esercizio del-
„ la Sacra Missione. A ciò mi rispose Monsignor Se-
„ gretario, che li documenti indicati nell' indice non
„ possono star a fronte delle più esatte informazioni
„ prese *ex officio* della detta Congregazione: e per ve-
„ nire in Roma potrà chiedere il permesso all' istessa
„ Congregazione *de Propaganda* dopo che sarà eletto
„ il nuovo Papa, giacchè prima non può ella convo-
„ carsi, stando in conclave i Cardinali che la compon-
„ gono. Non rimetto a V. E. il memoriale e me-
„ moria del detto P. Altavilla, volendo riservatamen-
„ te prendere altre informazioni da' Religiosi del det-
„ to Ordine commoranti in Roma. E con fare a V.E.
„ umilissime riverenze mi confermo per sempre -- Ro-
„ ma 3. Marzo 1769. -- D. V. E. Umilissimo, Devo-
„ tissimo, ed Obbligatissimo servidore, Gaetano Cen-
„ tomani.

§. XXV. Or chiunque intende la cifra del Romano idioma comprenderà assai bene il significato della voce di *Economia*. E certo non potea meglio Monsignor Marefoschi, qual *ingenuo Prelato*, esprimere il cuore di quella S. Congregazione, il cui secreto era a lui prin-

principalmente affidato. Ed in qual parte della *Romana Economia* potea maggiormente peccare il P. Benedetto, quanto nel privare di un Regno la Corte di Roma?

§.XXVI. Comprese tosto la M.V. il misterio della citata risponsiva carta; ed unita questa alle altre, che dal P. Benedetto le si erano antecedentemente in onor della verità umiliate, nel dì primo Luglio 1769 si degnò di comunicare il seguente ordine al Delegato della sua Real Giuridizione.

„Informato il Re che il P. Benedetto d' Altavilla dell'
„ Ordine de' Minori della Provincia dell' Ospedaletto
„ di Napoli destinato per Missionario Apostolico nel
„ Levante, dopo aver disimpegnato lodevolmente la
„ sua carica per sette anni, sia stato richiamato dalla
„ Congregazione *de Propaganda fide*, per restituirsi
„ alla sua Provincia , con proibizione di non stanziare
„ nè in Roma, nè in Napoli, e che tutto sia stato
„ effetto delle calunnie orditegli dagli espulsi Ge-
„ suiti; Ha risoluto S. M. che il P. Provinciale della
„ Provincia dell' Ospedaletto di Napoli, a cui si sono
„ passati gli ordini corrispondenti, riceva il P. Bene-
„ detto d' Altavilla nel Convento dell' Ospedaletto in
„ questa Capitale, facendogli godere tutti que' privilegj
„ che goderebbe se avesse fatto l' intiero corso delle
„ Missioni, fino a che non si dimostrino chiare le cau-
„ se della sua persecuzioue. Partecipo ciò di Regal
„ Ordine a V. S. Illustrissima per sua intelligenza, e
„ governo. Palazzo primo Luglio 1769. -- Bernardo
„ Tanucci -- Al Delegato della Real Giuridizione.

§.XXVII. Furono dal Delegato cotesti Reali ordini eseguiti, mediante le dovute insinuazioni; per effetto delle quali il P. Benedetto ebbe già la sua stanza nell'Ospe-

C da!et-

daletto, e fu abilitato al godimento di que' privilegj, che a' Missionarj Apostolici si trovano conceduti. A misura in tanto della tranquillità, in cui cominciava egli a vedersi, colla medesima proporzione crebbe il tempestoso orgoglio del Generale, e degli altri Superiori dell' Ordine; i quali da cotesti principj prevedendo poco felici le conseguenze, maledissero in prima per mille volte la frettolosa *ingenuità* di Monsignor Marefoschi; ed indi, rappezzando alla meglio dieci capi di accuse contro del richiamato Padre, ebbero l'attività d'ingannare quel degnissimo Prelato, e per via di mille indegni rigiri indurlo a sposare l'accanito impegno di que' religiosi persecutori, ed a formare sul tenore delle concertate accuse una nuova rappresentanza.

§. XXVIII. Andò questa dalla M. V. rimessa, insieme co' discarichi immantinente prodotti dal P. Benedetto, a due degnissimi Ministri, il Duca di Turitto Avvocato della Corona, e 'l Presidente D. Ferdinando de Leon Fiscale della Suprema Giunta degli Abusi; de' quali si sà che, avendole seriamente esaminate, vennero alla chiara conoscenza che tutte le proposte accuse erano di conio troppo fresco, e adulterino, inventate a sol fine di colorire in qualche parte le praticate soverchierie; che le medesime erano pure malfondate sulla fede di alcuni pochi sospetti relatori, in confronto delle contrarie testimonianze di Vescovi, di Arcivescovi, di Curati, e Missionarj Apostolici, de' Consoli, delle quattro Cattoliche Nazioni, e de' superiori di que' Conventi, ne' quali esso P. Benedetto avea fatte sue stazioni, da' quali tutti si appalesa l'innocenza del supposto reo, e la calunnia delle appallottolate imputazioni; e che, quando que-

ste

ste per poco si vogliano fingere anche per vere, sarebbero pur degne anzi di riso che di qualsivoglia picciola considerazione; motivi tutti, pe' quali an creduto, più per onore de' sconsigliati accusatori, che per favorire l' accusato Padre, doversi con un prudente silenzio rimanere quelle carte nella polvere appiattate, e seppellite.

§. XXIX. Se però cotesto silenzio riuscì gradevole agl'impostori, l'imposturato per l'opposito credette di non doversene prevalere quasi per modo di una tregua co' suoi nimici: mostrossi anzi persuaso che fosse quello il tempo più opportuno da sciogliersi la lingua, e [redacted] la destra, e di umile ringraziamento al Sovrano suo Padre protettore, e liberatore, umiliare alla M. V. una distinta memoria del Regio Padronato di Terra Santa, e de' sopradditati pregiudizj enormi, che si erano a quello inferiti per opera de' medesimi Religiosi Francescani, tanto presso la Corte di Roma, quanto in quella Santa Città di Gerusalemme. Tale scrittura fu rimessa al mentovato Duca di Turitto: e questi si ritrova di averne già formata la sua relazione, ch'è quella, che dee ora discutersi nella Giunta Suprema degli Abusi.

in atto

§.XXX. Compiuta in succinto la storia narrazione di così tragiche avventure, riesce ben agevole lo scorgere quanto sia a temersi la perversità, la cabala, e la fierezza de' Frati; quanto possano essi influire sulla privata, e pubblica salute de' loro colleghi, de' popoli, e de' Regni; e come sotto 'l mantello della Religione sappiano perfidamente far servire al proprio fasto, e alla grandezza della Corte Romana que' diritti, che s' involano a' Principi, e le ricchezze di tutte le Cattoliche nazioni.

§. XXXI. Io, il quale, dopo avere veſtita per effetto della Reale munificenza nel decorſo di nove anni continui l' onorata ſpoglia di Miniſtro nelle Provincie del Regno, per curare oggi la cagionevole mia ſalute mi rattrovo a far la figura di un ſemplice uomo privato, mi crederei reo di temerità, ſe mai mi avvanzaſſi a ſuggerire gli efficaci eſpedienti da correggere gl' introdotti abuſi nel governo di Terra Santa, e da precauzionare i diritti della M.V., e 'l retto uſo degli additati annui teſori pel futuro; rammentandomi opportunamente dell' ammonizione del chiariſſimo Ugone Grozio, il quale colla ſolita ſua conſumata prudenza sì ſcriſſe(25): *Ne Papæ jura Regum invadant, video nunc Reges ita bene ſibi cavere ut non ſit cur ea cura mordeat privatos.* Tiene la M. V. Miniſtri Supremi di ogni rango; a' quali, e per la loro religione, e per i maraviglioſi lumi de' loro talenti, niente manca per proccurare, e vigoroſamente ſoſtenere i pregi della ſua Corona, e la tranquillità, e quiete de' Vaſſalli in queſti Regni.

§. XXXII. Sanno coſtoro che la M.V. al poſſeſſo delle due Sicilie accoppia per diverſi legittimi titoli il diritto, il dominio, e 'l padronato del Regno di Geruſalemme con altri luoghi oltramarini, in qualità di ſucceſſore di Federico II, di Carlo I, Carlo II, Roberto, e Sancia, ſuoi sereniſſimi Predeceſſori, per le ragioni, che già ſopra accennammo.

§. XXXIII. Sanno che, ſebbene nel decimoſecondo ſecolo la Santa Sede aveſſe preſa ampla ingerenza nel reggimento

(25) Ugon Grozio *Animadverſ. in Animadv. Andr. Riveti ad artic.* XVI. Tom IV. *Op. Theolog. pag. 643. b. 50. & edit. Baſil. ann.* 1732.

to ſpirituale e temporale di Terra Santa, ſopra tutto a motivo delle famoſe Crociate, e del loro ſuſtentamento; onde fu che 'l Pontefice Celeſtino III inverſo l'anno 1187, ovvero 1188, augurandoſi la felice ſorte di ricuperarſi nuovamente quella Terra dalle mani del famoſo Saladino, che allora occupata l'avea, e giudicando eſſer *diabolica e perniicioſa alla Chieſaſtica libertà* quella conſuetudine, ch' eraſi ivi introdotta, in vigor della quale il Principe o il Patriarca, nel doverſi eleggere un nuovo Prelato, riceveva *ad aures latenter* la nomina di due perſone, *ut ſic illarum vel alterius eligendæ, vel totius electionis penitus irritandæ plenariam haberent facultatem*, inſtituì una nuova forma di elezioni da valere *quum de ſummi Creatoris Clementia in manus fidelium Terra illa devenerit*, e aggiunſe in pregiudizio del Principe, e del Patriarca: *Quo facto, non prohibemus quin Regis, qui pro tempore fuerit, ſeu Patriarchæ requiratur aſſenſus; ſed propter ipſum prædictam electionis formam nolumus impediri* (26): tuttavolta dee tenerſi per fermo che le coſe cambiarono immediatamente di aſpetto; dello che ci rende ſicura teſtimonianza un fedeliſſimo Autore preſſochè contemporaneo de' fatti, che imprende a narrare. Queſti fu Bernardo appellato il Teſoriero, la cui opera *de acquiſitione Terræ Sanctæ* fu per la prima volta nel 1725 data alla luce dallo accuratiſſimo Muratori: nella quale ſi legge notato che, dopo eſſerſi perduta

 Geru-

(26) La decretale di coteſto Pontefice ſi legge nella Collezione del Graziano *lib. I. tit.* VI. *cap.* 14. *Cum terra &c.* ſopra la quale ſi veggano le Annotazioni e Commentario del Gonzalez.

Gerusalemme nel 1219, ed indi nel 1222 anche la famosa Città Egiziana Damiata per la cattiva condotta del Legato Pontificio Portoghese Cardinal Vescovo di Albano, il quale confondendo Città e Regni (27), e colla forza degli anatemi (28) regolando la ripartizione delle spoglie nemiche e 'l comando delle armi, avea tutto sconvolto, e mandato in perdizione, essendosi dipoi nel 1223 addirizzato a Roma il Re di Gerusalemme Giovanni Conte di Brionna in compagnia dell' Imperadore Federico II, *Innocentius IV cum solemni processione obviam ei occurrit, in hoc volens honorificare Principem Regni Sacri Regem Johannem. Deposita tandem ab ipso Rege Johanne querela coram Pontifice, & Imperatore Romanorum, quanto videlicet discrimini & jacturæ Legatus ille summiserit Sacrum Regnum, decretum fuit ut, si de cetero contingeret Christianos civitates, aut oppida recuperare in Regno Hierosolymitano, cuncta libere & absolute spectarent ad Regem* [29]. Ed ecco che, per sentenza della S. Sede di Roma, il Regno di Gerusalemme, sei anni innanzi che da Federico se ne fosse conseguito il nuovo acquisto colla sua effettiva incoronazione, fu solennemente dichiarato libero, assoluto, e independente dalla Corte Romana; cosicchè, trattandosi di un *Regno Sacro*, dovesse il Principe (ne' termini abili) riputarsi *e Re e Sacerdote* insieme, e quindi nella elezione de' Prelati godere quella *plenaria facoltà*,

(27) Bernardo Tesoriero nella Raccolta del Muratori *Script. Rer. Italic. Tom.* VII. nella Storia *De acquisit. Terr. Sa. cap.* 200. *pag.* 838. C.

(28) Il medesimo Storico *ibidem cap.* 200. *pag.* 838. *B. C. & cap.* 205. *pag.* 842. E. 843. *A. B.*

(29) Il medesimo *ibidem cap.* 207. *pag.* 845. *A. B.*

coltà, che già per antica consuetudine ivi si praticava, e la quale non altramente al dinotato Papa Celestino era sembrata *diabolica*, se non perchè innocentemente egli credea che 'l solo diavolo si potesse opporre all' ingrandimento della meditata Romana Monarchia.

§.XXXIV.Sanno che'l recitato decreto ebbe continuamente la sua osservanza e fermezza, e che per conseguente la medesima *plenaria facoltà* avesse ivi goduta, e a'suoi Successori trasfusa Carlo I d' Angiò, qual cessionario oneroso di Maria Principessa Antiochena, siccome dirittamente si desume dallo Svelatore de' secreti di Terra Santa, Scrittore similmente sincero, accuratissimo, imparziale, e pressochè coetaneo al fatto, Marino Sanuto di chiarissima Veneziana famiglia pubblicato dal famoso Bongarsio nel *1611* narrando egli come, insorta controvversia sulla pertinenza del Reame Gerosolimitano tra la suddetta Principessa, ed Ugone Re di Cipro suo zio, Ella nella sua donnesca semplicità essendosi incamminata alla Corte di Roma, da cui le si era dato per Ponente il Cardinale Vescovo d' Albano, dedusse innanzi a costui lo stato della questione, e formò le sue istanze: E certo sarebbesi il giudizio ivi proseguito, se il Proccuratore del convenuto Re di Cipro non avesse più giudiziosamente proposta l' eccezione della incompetenza *offerens quod litigium de Regno Jerusalem non pertineret ad Romanam Curiam, neque de hoc inibi tenebatur respondere: pertinebat autem ad Barones Regni de hujusmodi judicare*: In seguela di che, aggiugne lo Storico, *Domina Maria exceptionem acceptat tamquam legitimam, rogatque Judicem ceterosque Dominos Cardinales & præsentes Prelatos, ut sibi per*

 ma-

manum publicam detur exceptio, *eorum munita sigillis: annuitur petitioni*: *&* *a Romana Curia quæstio totaliter summota est* [30]. Sono questi atti giudiziarj e solenni, agitati con somma ardenza tra due teste Coronate, tra le quali la medesima Curia di Roma in una Congregazione de' più ragguardevoli Cardinali, e Prelati, di sua propia bocca dichiara il suo *nullum jus*, e la sua *incompetenza* nel giudicar delle cose al Sacro Gerosolimitano Regno appartenenti: Onde sempre meno s'intenda come il Pontefice Clemente IV nel 1268 abbia potuto con un atto privato in Viterbo pronunziare la famigerata disumana sentenza contra l'infelicissimo Corradino, dichiarandolo decaduto da ogni diritto paterno e averno sul Reame di Gerusalemme [31].

§.XXXV. Sanno che dallo stesso tenore delle due decantate Bolle [32] segnate da Clemente VI nel 1342 a chiare note si rileva che i Regnanti Roberto e Sancia, molti anni prima che quel Pontefice avessela risaputo, aveano impiegati i loro tesori nel riscattare dal Soldano di Babilonia que' rinnomati Sacri luoghi col diritto di mandare colà e mantenervi dodici Religiosi del Serafico instituto; e che, appena perfezionata tale convenzione, aveano tosto (senza farsi menomo motto di alcuna ingerenza, che avesse in ciò presa la Corte di Roma) fatta la spedizione de'Frati suddetti, pe' quali erasi pure di già fabbricata sul Monte Sion una decente e comoda abitazione. Ed è trop-

(30) Marino Sanuto Torselli *Secreta Fidel. Cruc. lib.* III. *Par.* XII. *cap.* 15. *pag.* 217. nella Raccolta del Bongarsio intitolata *Gesta Dei per Francos &c. Tom.* II.

(31) Odorico Rinaldi *ann.* 1268. §. 3. -- 16. il P. Francesco Pagi *in Clemente IV.* §. 19. il P. Natale d'Alessandro, e altri.

(32) Come sopra. (§. I. nota 10.)

è troppo ragionevole il persuadersi che que' religiosissimi Regnanti non avrebbero giammai anticipato un tale atto, se non avessero tenuto per fermo che, non solamente in qualità di legittimi Successori nel Regno di Gerusalemme, ma ben anche in forza di legge di quel Padronato, che sopra que' Santi luoghi *magnis sumtibus* aveano essi gloriosamente aggregato alla loro corona, poteano sicuramente farne di propio arbitrio l'elezione e la spedizione, senza attenderne l'intelligenza, non che la permissione della Romana Sede, ne di qualsivoglia altra Chiesastica prefettura.

Sanno che (quando pur costasse l'essersi le bolle suddette realmente sollecitate da' riferiti Regnanti, e non piuttosto si fossero quelle o infinte di pianta tralle innumerevoli falsità de' secoli seguenti, o almeno immaginate dallo stesso Clemente VI per fare acquisto di un diritto, di cui già prevedea le rispettabili conseguenze) non per altro motivo poteansi da loro impetrare, salvo per obbligare anche col braccio Pontificio que' Religiosi ad essere pronti e ubbidienti a rispondere ad ogni loro chiamata; e ad eseguire qualunque loro pia disposizione; colla facoltà accordata a' Superiori dell' Ordine di astrignere i Frati disubbidienti anche col mezzo delle Chiesastiche censure: *Nos itaque* (così si fa parlare il Pontefice) *vobis* (*Generali & Terræ Laboris Ordinis Fratrum minorum Ministris*) *& cuilibet vestrum, vocandi nunc & in posterum ad vestram præsentiam, autoritate Apostolica, ad requisitionem dictorum Regis & Reginæ, vel alicujus eorum aut successorum eorum, de consilio seniorum prædicti Ordinis, Fratres idoneos & devotos de toto ordine, usque ad præfatum numerum,*

rum, de quibus considerata qualitate negotii videritis expedire; Et eos ad serviendum in divinis tam in ecclesia dicti Sepulcri Dominici, quam in Sacro Cœnaculo, & Cappellis prædictis (habita prius informatione de conditione fratrum ipsorum, quos vocaveritis, a Ministris Provincialibus dicti Ordinis, unde fratres ipsi pro tempore assumentur) destinandi, eosque ad partes alias etiam deputandi, ac etiam alios ipsis, cum aliqui ex eis defuerint, toties quoties expedierit, subrogandi, ac eis dandi licentiam ibidem commorandi: Contradictores quoque per censuram ecclesiasticam, appellatione postposita, compellendi &c. &c. di sorta che, ammessa pure la sincerità delle citate Clementine, siccome i Superiori dell'Ordine hanno il peso di ubbidire ad ogni richiesta del Re delle Sicilie, e di Gerusalemme, così al Re medesimo spetta, senza veruna ingerenza della Corte di Roma, il sapere lo stato di que' Sacri luoghi, il bisogno, il profitto, e la condotta del Guardiano e de' Religiosi, l' uso della straricca limosina e degli arredi, che annualmente colà s' inviano da questi Regni; il richiamare a' medesimi Regni, quando al Principe sembri necessario, que' suggetti; l' intimare a' Superiori dell' Ordine la nomina di altri Religiosi idonei a tale Missione da surrogarsi in luogo de' richiamati, o de' morti; l'accettare, o l'irritare in tutto o in parte le nomine suddette; e'l disporre liberamente e assolutamente tutto lo che conviene al governo di quel Reame, alla esatta osservanza de' canoni, e al desiderato progresso di quell' Apostolica predicazione.

§.XXXVII. Sanno che le mire de' Serenissimi Fondatori di tal Augusto diritto e Padronato furono, tra gli Ordini diversi de' Francescani, addirizzate unicamente a quel-

lo

lo degli Osservanti; siccome ben chiaro non meno dalle soprannotate carte del Re Filippo IV, che anche dalle citate bolle di Clemente VI, e da un' altra d'Innocenzo XI, il conobbe, e 'l decise la Real Camera nelle sinodali sue rappresentanze de' dì 3 Gennajo, e 9 Luglio del 1744: e che qualora l' altro Ordine de' Riformati potesse (il che assolutamente si nega) aspirare insieme cogli Osservanti al disimpegno di tali cariche, dovrebbero pur pure dichiararsene ora perpetuamente esclusi, a cagione della perfidia che da più anni si è da loro, non che semplicemente commessa, ma finanche portata in trionfo; avendosi essi Riformati recato a punto di gloria il contendere al Re delle due Sicilie ogni qualsivogla diritto a quel Sacro Regno, il Padronato di Terra Santa, le prerogative tutte, e quanto i nostri Principi hanno di più specioso; tutto essi arrogando al Ministro loro Generale, e alla Sacra Congregazione *de propaganda fide*; usando i più abominevoli atti d' iniquità e di sevizia nell'opprimere coloro, a' quali è a cuore l' onor dovuto a' nostri Sovrani; ed agguagliando con impareggiabile temerità e sciocchezza, in quanto alla religione, ad Errico VIII i Sovrani medesimi; de' quali frattanto tutto l' orbe sa che, se hanno Principi eguali, non hanno certo chi possa presumere di superarli nella purità del Cattolicismo, nella vera pietà Cristiana, e nella esatta osservanza de' limiti, che intercedono tra 'l Sacerdozio e l' Imperio. Ed una perfidia cotanto nera, una baldanza senza pari, una ingratitudine così esecranda, non saranno valevoli a rendere la Riforma per sempre incapace (quando capace ne fosse mai stata) di venire per tali gelosissime

fiffime cariche da' noftri Regnanti in menoma parte contemplata? Bifognerebbe non aver mai, nè pur dalla foglia, falutate le leggi divine, naturali, civili, e finanche quelle de' comuni ufizj e della buona creanza, per nudrire in ciò un contrario fentimento.

§.XXXVIII. Sanno che in fomiglianti occafioni fia maffima di buona e prudenziale economia l'onorare, e 'l prefcegliere, anzi che gli efteri, i propj Vaffalli, da' quali non puol effere a meno che il Principe non efiga maggiore gratitudine, rifpetto, e umiliazione; ficcome la lodata Real Camera lo ha fopra tale affunto conftantemente giudicato, in configliando la M. V. che tragli Offervanti medefimi fi degnaffe di prefcegliere affolutamente i Regnicoli in efclufione de' foreftieri: tenendo anche a tal propofito prefente che la feconda delle citate due Clementine fi legge diretta, non agli efteri, ma agli Offervanti foli della noftra Terra di Lavoro.

§.XXXIX. Sanno che tralle caratteriftiche di un Principe così giufto, e religiofo, qual'è la M.V., non ha l'ultimo luogo quella di efercitare la fua munificenza in follievo di coloro, che in fervizio del propio Signore fienfi renduti vittime innocenti dell' altrui furore; tra le quali è per appunto degno di annoverarfi il P. Benedetto d'Altavilla, di cui fi è già dimoftrato quanto lunga e fiera perfecuzione gli fia toccato di foffrire da'fuoi malintenzionati Superiori, e quanto grave intereffe gli fi fia arrecato nella falute, nella riputazione, e in quegli afcendimenti, che in compenfo delle fue fatiche, dopo l'Apoftolica miffione, gli doveano appartenere, e che ora dagli animi oltramodo irritati e irreconciliabili de'

men-

mentovati Superiori non è più nel grado di ſperare: e tutto coteſto danno avvenutogli ſol perchè credette che la qualità di Vaſſallo l' aveſſe obbligato a zelare ſulla conſervazione de' più nobili diritti del natutale grazioſiſſimo ſuo Padrone.

§.XL. Il che così eſſendo, non è da dubitarſi che la deſcritta perſecuzione tanto più dee tirare a ſe una eſemplare emenda, quanto che in buon ſenſo viene ella a contenere non meno una poſitiva ingiuria dell' onore dovuto alla M. V., che un detrimento notabile del perſeguitato ſuggetto. Il giudizio non è mio; ma del Saviſſimo Imperadore Federigo II; di cui ſi ha preſſo Pietro delle Vigne che (33) *avendo inteſo come alcuni Religioſi, in vece di maggiormente amare e ſtimare un loro Confratello (il quale chiamato e trattenutoſi per qualche tempo nella Corte Reale, occupato in ſervizio della Corona, avea dato ſaggio baſtante di ſua probità) ſi prendevano per l' oppoſito la licenza di addentarne la ſtima, per effetto di puro livore, ed eſporlo ad una pubblica diffamazione, ſtimò atto di ſua Sovrana giuſtizia l' imporre all' Abbate dello ſteſſo Ordine che caſtigaſſe colla dovuta diſci-*

(33) Pietro delle Vigne *Epiſtol. lib. V. cap.* 21. *Tom.* II. *pag.* 60. 61. rapporta la ſeguente lettera di Federico II. ad un Abbate &c. *Nuper ad audientiam celſitudinis noſtræ pervenit quod, cum Fratrem N. de N. devotum noſtrum, quem grata Nobis Ordinis veſtri religio, & experta ſuæ probitatis ſufficientia commendabant, pridem in Curia noſtra pro quibuſdam ſervitiis noſtris, perſonam ſuam non ſine cauſa poſcentibus, Nobiſcum aliquo tempore juſſerimus moraturum, aliquorum fratrum ipſius Ordinis effrenis oblocutionis incauta, & utinam non mordacis livoris ſeducta licentia, fratrem eundem propterea, quem ex hoc cariorem habuiſſe debuerant, impudenter diffamaſſe dicuntur. Cumque hujuſmodi verba, non minus honoris noſtri injuriam, quam Fratris ejuſdem detrimenta contingant: devotionem tuam requirimus & hortamur attente, quatenus diligenti ſuper hæc cura præhabita, Fratres omnes, quos propter hoc ad Fratris ejuſdem infamiam proruppiſſe compereris, debita diſciplina caſtigans, eorum lubrica labia ſilentii munimento compeſcas: illud circa innocentiam Fratris ipſius proviſionis remedium habiturus ut, ſi quid gravaminis illatum ſibi propterea fuiſſe conqueritur, ipſum de præterito ſatisfactio condigna conciliet, & cautela proviſio muniat de futuro.*

disciplina la temerità di que' linguacciuti Frati, e mettesse freno e silenzio alla loro bocca; provvedendo parimente che, qualora dalla dinotata maldicenza si fosse cagionato alcuno aggravio all' innocente Religioso, non solamente dovesse fargli dare da coloro condegna soddisfazione pel passato, ma premunirlo pure e indennizzarlo pel futuro. L' epilogismo è bello e fatto. Se quel Serenissimo Principe, tirando a se, per forza di una mera interpetrazione, l' ingiuria direttamente fatta a un semplice Frate, ebbe tanto a cuore la soddisfazione e la cautela di colui; la M. V. stata già, e in persona del perseguitato P. Benedetto, e da fronte a fronte, e con parole e co' fatti, temerariamente provocata, insultata, e (lo dico pure con sommo ribrezzo) atrocemente offesa, durerà fatica per trovarne, ed eseguirne, ad istruzione degli altri, la giusta vendetta?

§.XLI. Sanno essi Supremi Ministri in fine quanto niun altro saprebbe nè pur immaginare, per rinvenire, e far presenti alla M.V. gli espedienti più esemplari, e più convenevoli all' uopo, di cui si è finora ragionato.

§.XLII. E ciò posto, siccome il P.Benedetto con somma giustizia si promette il godimento della sua Real protezione per la propria salute, e per i meritati vantaggi, e la sospirata consolazione insieme che la M. V. con una solenne riformazione de' rifrattarj e sconoscenti Riformati dimostrerà col fatto a tutto l' Orbe Cattolico ch' Ella sa e che può farsi efficacemente ubbidire da quello, che Iddio lo ha creato e constituito, glorioso Re delle Sicilie, e come tale, legittimo Re di Gerusalemme, e libero, assoluto, independente Signore e Padrone di Terra Santa:

ta: